



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

La Giudice dott.ssa Alessandra Mirabelli osserva quanto segue.

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 19 CCI il 23/1/2025

ha chiesto la conferma di misure protettive nei confronti di tutti i propri creditori nell'ambito della Composizione negoziata della crisi (CNC) ex artt. 17 e 18 CCI in cui è stata nominata Esperto .

La ricorrente ha chiesto la conferma nei confronti di tutti i creditori delle misure protettive tipiche nonché la concessione *“anche ai sensi dell'art. 19 CCII, nei confronti delle ... banche – ad oggi,*

[del]la misura cautelare atipica rappresentata dall'ordine di riattivazione delle linee di credito medio tempore eventualmente sospese e/o delle quali sia stato limitato l'uso a carico di , dando corso alla normale operatività ed utilizzo, da parte dell'Imprenditore, di dette linee di credito e facilitazioni già accordate”.

Con decreto del 30/1/2025 è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 19, comma 3, CCI per la conferma delle misure protettive e l'eventuale della misura cautelare.

La ricorrente ha depositato prova delle notifiche ai creditori interessati dalle misure e dalle cautele.

L'Esperto ha depositato il proprio motivato parere sulle richieste della ricorrente e in particolare ha dato atto delle attività svolte sino ad oggi:

- primo incontro con l'imprenditore e i suoi *advisors*, effettuazione del test pratico predisposto da ed esame del Piano di Risanamento (il “Piano”) nelle sue due versioni a 24 e a 12 mesi; dagli incontri è emerso che è decisivo l'accordo con il ceto bancario sia per la moratoria sui finanziamenti a medio/lungo termine (ossia il fulcro della manovra finanziaria che intende adottare), sia, soprattutto, per quanto concerne la conferma della prosecuzione delle linee di credito a breve termine (*in primis*, i finanziamenti per smobilizzo crediti), che sono vitali per il normale ciclo finanziario di ;



- incontro con i singoli istituti finanziatori e successivo incontro plenario in cui le Banche, dopo aver esaminato il Piano a 12 mesi, hanno chiesto la nomina di un *advisor* di loro fiducia, ribadito che non intendono procedere con nuovi finanziamenti (invero non necessari secondo il Piano) e hanno espresso riserva circa l'utilizzo delle linee di credito affidate, in parte sospese e/o ridotte prima dell'accesso alla CNC; dopo la riunione plenaria la Società ha aggiornato nuovamente il Piano a 12 mesi prevedendo il rimborso alle rispettive scadenze, senza dilazioni, dei finimport non ancora scaduti.

L'Esperto nel suo parere ha dato atto che i test pratici sono stati correttamente eseguiti, ma che non risultano pienamente rappresentativi della capacità di risanamento della Società, perché, tra l'altro, compilati in termini oltremodo conservativi.

L'Esperto ha descritto il progetto di risanamento e l'ha ritenuto ragionevole, purché sia raggiunto l'accordo con il ceto bancario e, nell'immediato, garantita la continuità attraverso le linee di credito già in essere.

Alla base del progetto di risanamento è prevista la manovra finanziaria con il ceto bancario che non prevede stralci, ma la sola moratoria dei mutui in essere con diversi istituti finanziari. Le banche non hanno manifestato particolare chiusura sulla richiesta di moratoria dei finanziamenti a medio/lungo termine, ma hanno formulato riserve sulla prosecuzione dell'utilizzo delle linee di credito a breve termine già accordate.

Secondo l'Esperto la revoca o la riduzione delle linee di credito a medio e breve termine avrebbe un impatto significativo sul piano di risanamento proposto dalla Società, in quanto, come dimostrato anche dalla analisi dei flussi di cassa, in assenza di dette linee di credito verrebbe meno la capacità di far fronte al fabbisogno corrente: *“L'attuale indisponibilità degli Istituti di credito all'utilizzo delle linee di credito previste contrattualmente sta generando assorbimento di cassa in quanto il fatturato non viene prodotto e permangono, invece i costi fissi. Il fatturato, come noto, viene generato solo sull'acquisto delle merci che è subordinato alla disponibilità della banca. Ad oggi residua un importo di accordato di circa 150.000 Euro su finimport che il ceto bancario di fatto non permette di utilizzare”*, nonostante nessuna delle Banche abbia fatto pervenire formale comunicazione di cui all'art. 16, comma 5, CCI.

La relazione prosegue evidenziando come *“il pagamento degli stipendi ai dipendenti ..., sarà reso possibile questa settimana solo per effetto dell'operazione straordinaria di cessione dei macchinari a Metallica”*, mentre *“in un ipotetico scenario di tipo liquidatorio, vi sarebbe in concreto il rischio di disgregamento dell'azienda e la dispersione della forza lavoro”*.



Si è costituita nel presente procedimento opponendosi alle misure volte ad imporre il ripristino in via protettiva o cautelare delle linee di credito esistenti; ha allegato di aver comunicato formalmente la parziale riduzione e rimodulazione del fido promiscuo alla Società per specifiche ragioni di vigilanza prudenziale ai sensi degli artt. 16, comma 5, e 18, commi 5 e 5-*bis* CCI; ha lamentato la mancanza di un vero e proprio piano di risanamento o comunque il permanere di numerose criticità (evidenziate anche dall'Esperto, in primo luogo il risultato del test pratico che ha dato un valore superiore a 5 che ne contraddirebbe la ragionevole perseguibilità attraverso la continuità diretta, indicando come strada la cessione dell'azienda), circostanze a fronte delle quali l'imposizione di prosecuzione dei finanziamenti a breve costituirebbe una conclusione sproporzionata rispetto ai principi di sana e prudente gestione (art. 5 TUB) e al rischio che verrebbe imposto alla banca.

E' stato depositato il verbale dell'incontro plenario del 17 febbraio 2025 con le banche alla presenza dell'Esperto, nel quale sono rappresentate le contrapposte esigenze delle parti e, nello specifico, la necessità per di proseguire con le anticipazioni finimport indispensabili per l'evasione degli ordini già pervenuti (salvo ridurre progressivamente tale tipo di finanziamenti) e la richiesta del ceto bancario di aggiornamento del piano di risanamento, verifica e aggiornamento dei dati contabili di partenza anche attraverso l'attività del nuovo revisore, nomina di un *advisor* di fiducia delle banche che si esprima sul Piano, deposito di un piano di tesoreria a 6 mesi, passaggio immediato dalla tecnica finimport all'autoliquidante (che parrebbe sostenibile secondo il progetto di piano), necessità di apposite delibere per evadere le attuali richieste di finimport (in quanto, a fronte della richiesta di consolidamento del pregresso scaduto o a scadere, le nuove erogazioni, pur all'interno del fido non utilizzato, equivarrebbero a nuova finanza), l'utilizzo delle anticipazioni Italia per coprire gli sconfinamenti di fido perché così previsto dai contratti.

All'udienza tenutasi in videoconferenza in data 20/2/2025, la ricorrente tramite i propri professionisti ha ulteriormente chiarito le linee guida del Piano e insistito nella domanda cautelare rappresentando come in difetto di protezione e in particolare di piena riattivazione delle linee di credito la Società non potrebbe operare, ritenendo che la parziale sospensione comunicata il 27/1/2025 da parte di debba essere revocata ai sensi del nuovo comma 5 *bis* dell'art. 18 CCI.

In particolare la Società tramite i propri *advisors* ha esposto le ragioni che hanno portato alla richiesta delle misure protettive e cioè la sospensione o riduzione anche solo di fatto da parte



delle banche della normale operatività delle linee di credito; precisato che non vi sono azioni esecutive né diffide stragiudiziali da parte dei fornitori, ma solo due solleciti (i fornitori saranno gestiti con piani di rientro, ma non sono di rilevante importo, mentre con riguardo ai fornitori esteri, da considerarsi essenziali, i pagamenti sono regolari e nei loro confronti non sono richieste le misure protettive). Il Piano prevede una riorganizzazione interna con mantenimento del solo ramo commerciale, la vendita di uno degli immobile entro l'estate (anche se non vi sono a oggi offerte vincolanti) o altra misura per il miglioramento degli attivi, la moratoria del debito a medio e lungo termine con le banche e la riscadenziatura degli scaduti finimport; per quanto riguarda il debito erariale la rateizzazione nelle misure massime consentite dalla composizione negoziata.

Con riferimento alla situazione di _____ la Società ha rappresentato come la riduzione a soli 200.000 euro dell'autoliquidante con esclusione delle anticipazioni del finimport risulta essere stata una determinazione formalizzata solo dopo l'accesso alla composizione negoziata e sulla base di elementi rinvenibili dallo stesso piano di risanamento nel frattempo consegnato alle banche e che quindi non sembra sostenuta da pregresse determinazioni di vigilanza prudenziale.

La ricorrente ha quindi concluso per la conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori ad esclusione dei fornitori esteri e per la concessione di cautele volte al ripristino della normale operatività delle linee di credito esistenti alla data di accesso alla composizione negoziata con specifico provvedimento che imponga a _____ di ripristinare gli anticipi fino a 400.000 euro anche sul finimport internazionale.

L'Esperto ha confermato le proprie conclusioni, ovvero che la valutazione sulla ragionevole possibilità di risanamento della _____ dipende dall'esito di un accordo con il ceto bancario e che a tal fine il percorso delineato dalla Società non può prescindere dalla concessione delle misure protettive; che vi è disponibilità da parte del ceto bancario ad esito del secondo incontro plenario ad una moratoria per i finanziamenti a medio e lungo termine; che sono state riscontrate tempistiche più lunghe sulle erogazioni delle linee di credito e che per il finimport le banche si sono riservate una diversa decisione anche se _____ ha comunicato di aver sbloccato affidamenti per 30-40.000 euro; è previsto in ogni caso un incontro plenario con le banche dopo l'udienza; con riferimento ai risultati del test, ha specificato che l'indice superiore a 5 deriva dallo scenario (peggiorativo) di debito fiscale interamente scaduto, mentre con lo



scaduto attuale il risultato si attesta sul dato di 3,3 e quindi con risanabilità all'esito della manovra proposta.

Il dott. Santoro per Agenzia delle Entrate ha segnalato che vi sono cartelle per ulteriori 48.000 euro, ma che tutto il debito potrebbe essere rateizzato ai sensi dell'art. 25 *bis* Codice della crisi.

ha ribadito la propria posizione di contrarietà al ripristino delle linee di credito come esistenti prima dell'ingresso in composizione negoziata (8/1/2025), evidenziando che la decisione di riduzione dell'affidamento e l'esclusione del finimport era già stata deliberata dalla banca il 2/12/2024 e comunicata informalmente all'organo amministrativo della Società per l'esistenza di criticità pregresse e si è riservata la produzione della delibera stessa, ad oggi non depositata per ragioni di *policy* interna della banca.

La disamina degli atti porta a concludere per la conferma delle misure protettive e il diniego di quelle cautelari.

Presupposto indefettibile per l'accesso dell'imprenditore alla composizione negoziata (e quindi alle misure protettive e cautelari funzionali alla trattativa con i creditori nell'ambito di tale percorso) è l'esistenza di ragionevoli prospettive di risanamento dell'impresa.

L'imprenditore ricorrente deve quindi allegare un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia (cfr. art. 17 comma 3 lett. b) e art. 19 comma 2 lett. d) CCI) e l'esperto deve necessariamente prendere posizione sulla concreta perseguibilità del risanamento (cfr. art. 17 comma 5 CCI) se del caso per effetto dell'esito positivo della trattativa con i creditori coinvolti. Tutto ciò presuppone che sia possibile riportare in equilibrio (finanziario, economico e patrimoniale) l'impresa. Tale condizione di ingresso è anche la finalità del percorso guidato dall'esperto, cui compete di verificare in ogni momento l'utile perseguibilità del processo di risanamento.

Nel caso di specie la ricorrente ha depositato il proprio piano industriale (che prevede azioni in discontinuità, contenimento dei costi e liquidazione di *assets*) e di manovra finanziaria ed esposto il progetto di risanamento, che l'Esperto ha ritenuto serio, seppure con alcune criticità e necessariamente da saggiare alla luce della trattativa con il ceto bancario, perché la moratoria del debito a medio lungo termine è essenziale, così come il mantenimento delle linee a breve che sostengono l'operatività corrente e l'evasione degli ordini. L'indebitamento fiscale e contributivo scaduto, seppur rilevante (anche a causa della decadenza delle rateizzazioni), potrebbe essere ulteriormente riscadenziato proprio all'esito della positiva conclusione del



percorso di composizione negoziata e non è quindi di per sé ostativo al risanamento (nonostante condizioni in termini peggiorativi l'esito del test pratico). Il debito verso fornitori non rappresenta un elemento centrale e, del resto, tali creditori non hanno azionato le pretese scadute in via giudiziale, né modificato i termini contrattuali ed hanno già in parte accettato piani di rientro. Le trattative con le banche sono in corso e nessuna si è detta indisponibile a negoziare la riscadenziatura a 24 mesi dei mutui, aspetto centrale della manovra finanziaria.

Gli elementi rappresentati anche attraverso il filtro dell'Esperto (*“L'attuale piano a 12 mesi già trasmesso alle banche, prevede flussi di cassa di periodo positivi che consentono il pagamento dei debiti correnti per Euro 292.836 tra cui sono stati considerati anche i finimport scaduti di per Euro 126.000 (gli altri finimport scaduti di e sono già stati addebitati nel conto corrente) ed il pagamento rateale dei debiti scaduti verso fornitori ed Erario per Euro 160.914”*) sono allo stato idonei a rendere verosimile la prospettiva di risanamento, anche se è evidente che alcuni nodi devono essere necessariamente sciolti anche attraverso la trattativa con le banche perché il Piano possa trovare un assetto definitivo e attendibile. In ogni caso, attualmente la gestione operativa si presenta in sostanziale pareggio e i volumi d'affari sono coerenti con le prospettive del Piano, mentre nessun pregiudizio deriva dall'impraticabilità, allo stato, dell'ipotesi di procedere a un affitto del ramo d'azienda destinato a proseguire, che potrà al più apportare ulteriori flussi.

L'Esperto ha evidenziato come *“la continuità aziendale sulla quale si basa il piano può essere garantita solo dal mantenimento dalle attuali linee di credito a breve (anticipo fatture s.b.f. e finimport) solo in parte utilizzate, in assenza delle quali la Società non potrebbe sviluppare i ricavi delle vendite previsti nel piano a 12 mesi, non potendo anticipare le fatture emesse alla propria clientela e utilizzare i finimport per acquistare i materiali all'estero”*.

Sembra quindi sussistere il *fumus boni iuris* (ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa attraverso la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta secondo le linee del piano industriale, dismissione di *assets* e riscadenziatura del debito) per la conferma delle misure protettive, anche perché alla introduzione di attività esecutive conseguirebbe necessariamente il fallimento della prospettiva di accordo con il ceto dei creditori, così come il venir meno delle linee di credito paralizzerebbe l'attività aziendale e non consentirebbe la prosecuzione del tentativo di risanamento che, come esposto, si fonda sulla continuità diretta.

E' evidente quindi anche la funzionalità della protezione ad assicurare il buon esito delle trattative (*periculum*), perché la Società è già destinataria di alcuni solleciti - cui potrebbe seguire attività esecutiva in pregiudizio dell'attività aziendale o di sereno svolgimento delle negoziazioni



-, così come le banche con la conferma delle misure protettive dovrebbero riprendere la normale operatività, laddove vi fosse stata una sospensione prudenziale.

La compressione dei diritti dei creditori destinatari delle misure protettive non appare eccessiva ed è coerente con la necessità di addivenire ad accordi in tempi contenuti, come rappresentato dall'imprenditore; eventuali proroghe dovranno essere motivatamente richieste e potrebbero interessare solo i creditori ancora coinvolti nelle trattative, previa specifica indicazione delle ragioni per cui le stesse proseguano.

In ogni caso all'Esperto è affidato il compito di verificare se la Società sia in grado di portare avanti in concreto il proprio progetto, nonché se le trattative siano iniziate e procedano secondo buona fede, segnalando per legge in ogni momento se le misure non soddisfano più la loro funzione perché la strategia di intervento prescelta dall'imprenditore non è in grado in concreto di condurre al risanamento (art. 19 comma 6 in combinato disposto con l'art. 17 comma 5 e 21 CCI). A prescindere dalla sua partecipazione alle trattative, è onerato in ogni momento di verificare la percorribilità del risanamento e di segnalare al Tribunale le circostanze in conflitto con il perseguimento delle finalità del percorso.

Per quanto concerne la protezione richiesta, tipica nei suoi contenuti ancorché modulabile (e in concreto qui modulata, in quanto dalla protezione sono stati esclusi i fornitori esteri) quanto a destinatari, la stessa comporta la sospensione dei procedimenti esecutivi eventualmente già instaurati e l'inibizione di iniziative esecutive e cautelari sui beni e diritti della Società o mediante i quali viene esercitata l'attività d'impresa, il divieto di acquisizione di diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore, l'impossibilità di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e, per i creditori che siano anche controparti contrattuali, di attivare le misure di autotutela stragiudiziale a fronte dell'inadempimento pregresso (e consolidato) dell'imprenditore. Le misure protettive hanno infatti contenuto tipico, che è quello previsto dall'art. 18 commi 1, 4, 5 e 5 *bis* CCI. Tra questi contenuti, con riferimento al ceto bancario, il Correttivo di settembre 2025 ha esplicitato che, dall'operatività delle misure protettive (nel caso di specie, 23/1/2025), le linee di credito non possono essere revocate per il solo fatto degli inadempimenti precedenti all'istanza di accesso alla CNC accompagnata dalla richiesta di protezione, così come la sospensione cautelativa che i finanziatori potrebbero aver disposto non può essere mantenuta dopo la conferma delle misure protettive, se non in ragione delle regole di vigilanza prudenziale (e dunque non per il solo fatto dell'accesso alla



composizione negoziata) che devono però essere compiutamente rappresentate all'imprenditore e all'organo di controllo (art. 16 comma 5).

Questo dunque per quanto attiene alla protezione tipica.

La Società ha tuttavia richiesto anche altre misure, di natura più propriamente cautelare, dando atto della intervenuta sospensione (di fatto e/o di diritto) o addirittura della parziale revoca, dopo la comunicazione dell'avvio della composizione negoziata, delle linee di credito a breve e in particolare chiede che il giudice imponga il ripristino del rapporto eventualmente sospeso o limitato, dando corso alla normale operatività ed utilizzo delle linee di credito e facilitazioni già accordate.

All'esito dell'istruttoria e del contraddittorio anche con il ceto bancario, è risultato che

ha formalmente ritirato l'avviso di sospensione degli affidamenti e

ha "sloccato" una quota degli affidamenti sospesi, e

non si sono costituite né hanno adottato delibere formali, ma negli incontri tenutisi hanno richiesto documentazione aggiuntiva sul piano e manifestato la necessità di valutare le condizioni per la concessione di c.d. nuova finanza, così ritenendo il finimport in presenza del consolidamento del pregresso. L'unica banca che ha adottato una posizione formale è

, che ha comunicato la riduzione e modifica degli affidamenti, sostenendo di aver già adottato tale determinazione (con una delibera del 2 dicembre) prima dell'avvio del percorso di CNC (20 dicembre) e di averla solo confermata dopo aver letto il Piano, con la comunicazione del 27 gennaio, a seguire rispetto alla email del 17 gennaio. Neppure all'esito dell'incontro del 17 febbraio ha mutato la propria posizione ribadita nella propria memoria di costituzione.

La misura richiesta non rientra tra quelle tipizzate volte a bloccare le azioni dei creditori in aggressione del patrimonio del debitore, ma appare più specificamente rivolta ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della composizione negoziata e cioè, anche attraverso le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza, attraverso il ripristino delle linee di credito, indispensabili per la continuità dell'impresa e, dunque, la produzione dei flussi che sarebbero poi messi a disposizione del debito anche pregresso.

La misura richiesta, dunque, ha certamente natura cautelare e riguarda i contratti in essere con le banche finanziatrici dell'impresa in crisi o insolvente. La norma di riferimento è certamente



l'art. 16 comma 5 CCI di recente novellata ove prevede che “Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di

credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario”.

La norma come riformulata dal Correttivo è finalizzata, da un lato, ad evitare possibili revoche di affidamenti bancari occasionate dalla sola presa di coscienza di una situazione di “crisi” dell'impresa affidata in conseguenza dell'invito a partecipare alle trattative avviate nell'ambito della composizione negoziata, dall'altro a ribadire l'intangibilità della disciplina della vigilanza prudenziale, ma attraverso una gestione del credito trasparente e collaborativa, che dovrebbe dare conto delle specifiche ragioni di una diversa classificazione dei crediti bancari e delle eventuali modifiche del rapporto anche e proprio in relazione al piano di risanamento prospettato e allo sviluppo delle trattative. L'obbligo di specifica comunicazione impone alla banca, nell'ambito del più generale e pregnante dovere di buona fede – partecipazione informata – che su di lei grava quale principale interlocutore dell'imprenditore in crisi, di valutare il percorso di risanamento proposto (non potendo motivare le proprie determinazioni sulla mera emersione dello stato di squilibrio dell'impresa affidata), segnalare gli aggiustamenti necessari per mantenere il sostegno finanziario e, infine, rendere edotto il cliente delle ragioni di impossibilità di tale supporto (che dovranno necessariamente essere riferite anche al progetto di risanamento), consentendo all'imprenditore, specularmente, di modulare, con il supporto dell'esperto, le strategie di intervento ovvero di sindacare l'eventuale incoerenza della revoca di un finanziamento rispetto allo stato delle trattative e alle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale.



Come questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (ordinanza 6 giugno 2024, est. Maurizio Atzori), da un lato, non sussiste un obbligo di finanziamento a prescindere dalla condizione dell'imprenditore che entra nel percorso di negoziazione (oggi, esplicitamente, anche se insolvente), dall'altro, la presentazione di una istanza all'accesso alla composizione negoziale non può integrare di per sé una giusta causa di recesso della banca dai contratti in essere perché sarebbe *“del tutto paradossale che il debitore che accede alla composizione negoziata, così realizzando una più o meno piena disclosure della propria situazione finanziaria ed economica, con ciò esponendosi alle iniziative dei creditori impegnati nella corsa al titolo esecutivo e all'exit dagli impegni contrattuali, fosse, a cagione di ciò stesso, privato della liquidità necessaria per la continuità operativa”*. Il dovere di leale collaborazione degli operatori bancari, unitamente al tema della responsabilità della banca per improvvisa (brutale) interruzione di credito si declina, nell'ambito della CNC, nella già riconosciuta (da alcuni Tribunali, cfr. Trib. Parma, 10 gennaio 2025 in dirittodellacrisi.it) possibilità di far sindacare negli incidenti di giurisdizione che tale percorso prevede e, segnatamente, attraverso la richiesta di specifiche cautele, la condotta delle banche, imponendo il ripristino di rapporti ingiustificatamente interrotti o sospesi e, nei casi in cui il progetto dovesse fallire per il diniego illegittimo dei finanziamenti esistenti, quale fonte di responsabilità degli istituti bancari.

La prescrizione relativa al divieto di interrompere la finanza derivante da rapporti già pendenti (apertura di credito, castelletto di sconto, autoliquidanti, le lettere di credito, etc.) è quindi derogabile quando l'utilizzo della finanza viene in insanabile e patologico conflitto con i principi di sana e prudente gestione dell'attività bancaria (come certamente nel caso limite dell'impresa irrimediabilmente insolvente), ma anche se la revoca e la sospensione siano imposte dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dia conto delle ragioni della decisione unilateralmente assunta che, come sopra spiegato, deve consentire di comprendere perché il progetto di risanamento non sia ritenuto (anche solo allo stato – in caso di sospensione) adeguato o comporti un rischio eccessivo per l'operatore bancario, in contrasto con la vigilanza cui egli stesso è sottoposto nell'erogazione del credito.

Così esposta la generale posizione delle parti in seno alla composizione negoziata, non può non cogliersi come il reale punto di criticità sia rappresentato dalla situazione – che caratterizza anche il caso di specie – in cui i rapporti bancari pendenti non siano in regolare esecuzione (salvi eventuali temporanei “incagli” o ritardi), ma sussistano degli inadempimenti che l'imprenditore intende “trattare” quale debito da ristrutturare nell'ambito del proprio progetto di risanamento e, d'altra parte, la prosecuzione dei relativi contratti sia essenziale per la



continuità. Centrale diventa quindi la classificazione dei crediti scaduti della banca e ciò che ne deriva in termini di possibilità di proseguire i finanziamenti senza che ciò debba comportare l'imposizione di un rischio o un onere eccessivo a carico dell'operatore bancario.

La prosecuzione del rapporto può infatti, come sopra osservato, attraverso la richiesta e conferma delle misure protettive essere "imposta" alla banca nei cui confronti l'imprenditore abbia dei pregressi inadempimenti (art. 18 commi 5 e 5 *bis* CCI), ma resta ferma la possibilità della banca di dimostrare che la sospensione o la modifica del rapporto "è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale". Non può quindi, neppure attraverso la richiesta di conferma delle misure protettive, obbligarsi *tout court* la banca a erogare credito in situazioni in cui, a prescindere dalla composizione negoziata, ciò sarebbe in contrasto con la diligente gestione dell'attività bancaria. Ma, d'altro canto, l'operatore finanziario è onerato di esplicitare perché quegli inadempimenti e la situazione complessiva dell'impresa non gli consentono di proseguire il rapporto alle condizioni originarie e ciò, evidentemente, in relazione anche ai contenuti e all'attendibilità del progetto di piano.

Si tratta di una situazione in necessario divenire, tant'è che la norma stessa prevede una facoltà di sospensione del rapporto (parrebbe senza necessità di motivazione – art. 18 comma 5 secondo periodo) fino alla conferma delle misure protettive, ovvero al momento in cui, attraverso le verifiche e il parere dell'esperto oltre che tramite l'istruttoria che il giudice può decidere di attivare, risulti che sussistono concrete possibilità di risanamento dell'impresa attraverso il percorso della CNC. A quel punto, pur in presenza di pregressi inadempimenti, essendo stata effettuata una positiva preliminare verifica di ragionevolezza del piano (oltre che di sostenibilità della prosecuzione dell'attività sulla scorta del *budget* di tesoreria a sei mesi di cui è obbligatorio il deposito insieme al progetto di piano di risanamento – artt. 17 comma 2 lett. b e 19 comma 2 lett. d), gli operatori finanziari non possono più allegare l'inadempimento pregresso quale ragione unica della revoca/modifica del rapporto, ma devono entrare nel merito della scelta di proseguire o meno il finanziamento, rappresentando le specifiche ragioni che non lo consentono secondo i principi di prudenza nell'esercizio dell'attività bancaria. Con l'effetto di consentire all'imprenditore stesso di vagliare le possibili alternative per superare o ovviare al diniego della banca.

Del resto, la necessità di sostegno alla continuità in funzione del (possibile) salvataggio dell'impresa a beneficio anche dei suoi creditori è ben presente al legislatore del Codice, non solo nella chiara indicazione di divieto per gli operatori finanziari di interrompere



immotivatamente (e financo in presenza di inadempimenti pregressi, se richieste e confermate delle misure protettive) i contratti pendenti, ma anche, nel caso in cui le sospensioni o interruzioni dei rapporti di finanziamento siano legittimamente intervenute, di reperire o rafforzare il sostegno finanziario attraverso il beneficio della prededuzione (cfr. art. 22 come novellato in particolare alla lett. a che prevede esplicitamente l'ipotesi di riattivazione dei rapporti sospesi o la concessione di nuove garanzie).

Venendo al caso di _____, emerge chiaramente dai documenti prodotti dalla ricorrente e dall'Esperto che le banche hanno, di fatto o formalmente, sospeso o modificato i contratti di affidamento alla notizia dell'avvio della composizione negoziata e comunque dopo il primo incontro di metà gennaio, quando i contenuti del Piano erano stati delineati dall'imprenditore e dai suoi *advisors*. La reazione di _____ è stata particolarmente *tranchant*, perché già il 17 gennaio (cfr. email doc. 4 memoria _____), facendo riferimento a "*questa fase*", ha ridotto il castelletto e negato il finimport, giustificando la scelta con la comunicazione formale del 27 gennaio – ancor prima quindi della nuova riunione del 3 febbraio alla presenza dell'Esperto e delle altre banche – con motivazioni che, pur facendo riferimento a una supposta delibera interna dei primi di dicembre (mai prodotta), sono chiaramente sovrapponibili alle cause della crisi esplicitate da _____ attraverso il ricorso alla CNC (riduzione di fatturato, patrimonio insufficiente, marginalità minimale, eccessivo indebitamento bancario e verso il Fisco, etc.) e che, nella loro apoditticità, non si confrontano in alcun modo con i contenuti del progetto di piano e le prospettive di recupero del credito. Si tratta delle condotte che le norme del Codice, anche con la recente modifica del settembre 2024, intendono disincentivare, perché possono privare l'imprenditore del sostegno finanziario per la continuità sulla scorta di un ingiustificato – perché ancora non verificato – allarme in ordine alla sua capacità finanziaria, che rischia poi di allargarsi a tutto il sistema dei finanziatori e dei fornitori; nel caso di specie, poi, il comportamento delle banche ha determinato la Società alla richiesta di misure protettive e cautelari in una fase particolarmente precoce del percorso di composizione negoziata, quando ancora il piano di risanamento era in costruzione e l'imprenditore stesso poteva valutare (e ha di fatto già adottato) aggiustamenti proprio per andare incontro alle richieste dei suoi principali interlocutori.

La misura cautelare richiesta, tuttavia, non può essere concessa.

Dalla lettura dei verbali delle riunioni di febbraio con le banche, emergono le ragioni della perdurante cautela nel consentire l'utilizzo delle linee di credito nella forme tecniche preesistenti



alla *disclosure* della crisi di : tre le principali, la richiesta di di moratoria del finimport scaduto in presenza anche di scoperto dei conti correnti, la mancata indicazione delle modalità di ripristino del capitale sociale, la mancata previsione di finanza terza (dei soci) a supporto del Piano, il rifiuto di nomina di un *advisor* di fiducia delle banche in quanto il relativo costo non sarebbe al momento sostenibile dall'imprenditore, il risultato non positivo del test pratico in conseguenza del rilevante debito fiscale scaduto. Si tratta di elementi non secondari che danno conto di una rilevante tensione finanziaria, che tuttavia – come ricordato dall'Esperto nella propria relazione e in udienza – non inficiano la possibilità di addivenire al risanamento dell'impresa purché le trattative con il ceto bancario proseguano secondo trasparenza e buona fede e l'imprenditore prenda in considerazione i necessari aggiustamenti del piano che consentano di non addossare solo sul ceto bancario il rischio inevitabilmente connesso al salvataggio dell'impresa.

A queste condizioni, dunque, non può essere imposto autoritativamente di proseguire *tout court* nei rapporti di affidamento nei termini contrattuali originari, perché le banche avevano ed hanno il diritto di valutare – tempo per tempo, anche in relazione alle evoluzioni del Piano e allo sviluppo delle trattative – il merito creditizio di .

E' quindi necessario, ma anche sufficiente, l'equilibrio delineato dai contenuti delle misure protettive: i rapporti bancari possono e debbono proseguire nonostante gli inadempimenti già riscontrati, ma le banche hanno il diritto di mantenere o provocare le revoche e le sospensioni che siano giustificate da specifiche ed esplicitate ragioni di prudente gestione del credito non superate o superabili dalle evoluzioni del piano (anche in termini di concessione di ulteriori garanzie o della prededuzione).

Le specificità del caso e la novità della disciplina qui in rilievo, giustificano la compensazione delle spese di questo procedimento tra le parti costituite.

P.Q.M.

Conferma, fino alla data del 23/5/2025 le misure protettive richieste da

nei confronti dei creditori diversi dai fornitori esteri, nell'ambito della composizione negoziata della crisi per la quale è stato nominato Esperto .

Rigetta le altre domande della società ricorrente.

Compensa le spese di lite tra le parti costituite.

Dispone la comunicazione del presente decreto a cura della Cancelleria, alle parti costituite e all'Esperto, nonché al registro delle imprese, ai sensi di legge, per la relativa pubblicazione.



Bologna, 16 marzo 2025

LA GIUDICE

Alessandra Mirabelli

